Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 125

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Martedì, 22 maggio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni) |
|---|---|
| In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40. | In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40. |
| All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. | All'EST..RO: il doppio dei prezzi per l'Italia. |

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1956

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1956, n. 423.

**Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1956-57.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Per l'anno scolastico 1956-57 in ciascuna scuola elementare sono confermati gli stessi libri di testo adottati nell'anno scolastico 1955-1956.

Per le classi di nuova istituzione gli insegnanti scelgono i testi fra quelli che sono stati confermati nelle classi parallele dello stesso plesso scolastico: in mancanza di queste si attengono alle norme del comma seguente.

Per i plessi scolastici di nuova istituzione gli insegnanti scelgono fra i testi adottati per le classi corrispondenti dello stesso circolo didattico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 3 maggio 1956, n. 424.

**Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui all'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico, aperture di credito a favore di funzionari delegati sino al limite di lire 100 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 5 maggio 1956, n. 425.

**Proroga del termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte del Governo di nuove norme in materia di tasse sui contratti di Borsa.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, è fissato al 30 giugno 1956.

Restano ferme la composizione e le attribuzioni della Commissione parlamentare di cui allo stesso art. 5 della legge predetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 426.

**Ricostituzione del comune di Cecima, in provincia di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1602, con il quali i comuni di Cecima, San Ponzo Semola, Trebbiano Nizza e Pizzocorno, in provincia di Pavia, furono riuniti in unico Comune denominato « Ponte Nizza » e con sede nella frazione omonima già appartenente alla circoscrizione territoriale di San Ponzo Semola;

Vista l'istanza 8 dicembre 1946, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Cecima ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Ponte Nizza in data 6 agosto 1946, n. 20, e della Deputazione provinciale di Pavia in data 5 novembre 1947, n. 2991, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934. n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Cecima, in provincia di Pavia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Ponte Nizza ed il ricostituito comune di Cecima, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Ponte Nizza.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Ponte Nizza, che sarà inquadrato negli organici del comune di Cecima, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *maggio* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 97, *foglio n.* 138. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1955.

**Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1932, n. 1381, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta;

Visto il proprio decreto 27 settembre 1954, con il quale è stato nominato commissario straordinario della Cassa predetta, fino al 31 marzo 1955, il capo sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dott. Plinio Pirri;

Visti i successivi decreti 21 giugno 1955 e 23 settembre 1955, con i quali sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1955 i poteri commissariali già conferiti al dott. Plinio Pirri con il precitato decreto 27 settembre 1954;

Considerato che si rende indispensabile protrarre la gestione commissariale dell'Ente predetto, affinchè possano essere espletate le prescrizioni disposte dallo art. 28 dello statuto della Cassa per la elezione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Plinio Pirri continua ad esercitare fino al 30 giugno 1956 le funzioni di commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta, con i poteri conferitigli dal decreto 27 settembre 1954.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1955

GRONCHI

VIGORELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *aprile* 1956
*Registro n.* 10 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 177

(2372)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956.

**Tariffe dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso alla Borsa-merci di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 750, sulle Camere di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29:

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto Presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 28 agosto 1951:

Visto il decreto Presidenziale 23 aprile 1952, concernente la tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso alla Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1953, n. 45;

Vista la deliberazione n. 763 del 22 dicembre 1955, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, propone un abbuono sulle tariffe predette, fino al 31 dicembre 1956;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le tariffe contemplate nel decreto Presidenziale 23 aprile 1952, sono ridotte, sino al 31 dicembre 1956, della misura del 50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

CORTESE

(2306)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1956.

**Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Cosenza ad Ispettorato provinciale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1950, con il quale è stata istituita a Cosenza una sezione dell'Ispettorato regionale del lavoro di Reggio Calabria, con circoscrizione comprendente la provincia di Cosenza;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1956 la sezione dell'Ispettorato del lavoro, con sede a Cosenza, è elevata ad Ispettorato provinciale con circoscrizione comprendente la provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1956

*Il Ministro*: VIGORELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1956*
*Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 171.* — BAGNOLI

(2248)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1956.

**Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Foggia ad Ispettorato provinciale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1949, con il quale è stata istituita in Foggia una sezione dell'Ispettorato regionale del lavoro di Bari, con circoscrizione comprendente la provincia di Foggia;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1956 la sezione dell'Ispettorato del lavoro, con sede a Foggia, è elevata ad Ispettorato provinciale, con circoscrizione comprendente la provincia di Foggia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1956

*Il Ministro*: VIGORELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1956*
*Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 172.* — BAGNOLI

(2249)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1956.

**Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1956.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 21 dicembre 1955, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1956 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1956.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1956

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1956*
*Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 265.* — BAGNOLI

TABELLA *A*.

Sulle tasse di iscrizione e di voltura indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %

**Tassa di iscrizione Tassa di voltura**

(Art. 4, lett. *a*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3°, e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

*Tassa di iscrizione*

Dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato, è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) Quota fissa.

Il pagamento deve farsi una sola volta all'atto dell'iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti di utenza.

| | | |
|---|---|---|
| *a*) Generatori fissi: | | |
| fino a 25 m² | L. | 1.950 |
| da 25 a 100 m² | » | 3.150 |
| da 100 a 500 m² | » | 3.900 |
| da 500 a 1000 m² | » | 5.450 |
| oltre 1000 m² | » | 7.800 |
| *b*) Semifissi, locomobili | » | 1.300 |
| *c*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni | » | 550 |
| *d*) Forni, gassogeni | » | 3.150 |
| *e*) Motrici, termosifoni | » | 1.300 |

Paragr. *B*) Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

| | | |
|---|---|---|
| *a*) Generatori fissi: | | |
| fino a 25 m² | L. | 400 |
| da 25 a 100 m² | » | 650 |
| da 100 a 500 m² | » | 900 |
| da 500 a 1000 m² | » | 1.200 |
| oltre 1000 m² | » | 1.550 |
| *b*) Semifissi, locomobili | » | 400 |
| *c*) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni | » | 250 |
| *d*) Forni, gassogeni | » | 650 |
| *e*) Motrici, termosifoni | » | 400 |

TARIFFA II

*Tassa di voltura*

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25 %.

TABELLA *B*.

Sulle quote indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %

**Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni**

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

*Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari*

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) Generatori (1).

| | | |
|---|---|---|
| *a*) Generatori fissi | | |
| 1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2): | | |
| fino a 25 m² | L. | 4.550 |
| oltre 25 fino a 100 m² | » | 6.250 |
| oltre 100 fino a 200 m² | » | 7.700 |
| oltre 200 fino a 300 m² | » | 9.400 |
| 2) oltre 300 m² di superficie riscaldata con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3): | | |
| oltre 300 fino a 400 m² | L. | 11.350 |
| oltre 400 fino a 500 m² | » | 13.550 |
| oltre 500 fino a 600 m² | » | 15.950 |
| oltre 600 fino a 700 m² | » | 18.600 |
| oltre 700 fino a 800 m² | » | 21.450 |
| oltre 800 fino a 900 m² | » | 24.700 |
| oltre 900 fino a 1000 m² | » | 27.950 |
| oltre 1000 m² | » | 31.200 |
| 3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora: | | |
| con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora | L. | 13.550 |
| con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora | » | 15.950 |
| con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora | » | 18.600 |
| con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora | » | 21.450 |
| con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora | » | 24.700 |
| con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora | » | 27.950 |
| con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora | » | 31.250 |
| *b*) Generatori semifissi: | | |
| fino a 25 m² | » | 3.000 |
| oltre 25 fino a 100 m² | » | 6.000 |
| oltre i 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione, di | » | 1.550 |

---

(1) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

c) Locomobili:
agricole (1) fino a 25 m² L. 2.500
oltre 25 m² » 5.600
industriali, fino a 25 m² » 3.650
oltre 25 m² » 6.900
d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² » 1.450
e) Generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri » 2.100
oltre 1000 e fino a 3000 litri » 2.850
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più » 900

Paragr. 2°) Recipienti:
a) a vapore:
1) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2)
fino a 300 litri di capacità (3) L. 1.250
oltre 300 fino a 1000 litri » 2.100
oltre 1000 fino a 5000 litri » 3.150
oltre 5000 fino a 10000 litri » 4.700
oltre 10000 fino a 25000 litri » 6.750
oltre 25000 litri » 9.000
2) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):
fino a 2 corpi L. 2.200
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di » 350
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di » 175
b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4) (5) (6):
fino a 300 litri di capacità totale » 700
oltre 300 fino a 1000 litri » 1.300
oltre 1000 fino a 5000 litri » 2.100
oltre 5000 fino a 10000 litri » 3.100
oltre 10000 fino a 25000 litri » 4.700
oltre 25000 litri » 6.500

TARIFFA II

*Quote annue per apparecchi inattivi*

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lettera *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):
per ogni apparecchio L. 200
per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattasi di apparecchi situati tutti nello stesso stabilimento » 100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Sono assimilati a questi recipienti gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza al regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(5) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote annue sono ridotte del 30 %.

(6) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali sulla quota base:
dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25%;
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50%;
dalla 201ª bombola in poi, riduzione del 75%. Le riduzioni saranno applicate distribuendo le bombole della stessa serie in ordine decrescente di capacità.

TABELLA *C*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %

**Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni**

Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. *a*, ultima parte, e art. 27 dello statuto della A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

*Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori* (1)

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

Paragr. 1°) Generatori:
a) Generatori fissi:
fino a 25 m² di superficie riscaldata L. 7.300
oltre 25 fino a 100 m² » 10.000
oltre 100 fino a 200 m² » 12.300
oltre 200 fino a 300 m² » 15.050
oltre 300 fino a 400 m² » 18.150
oltre 400 fino a 500 m² » 21.700
oltre 500 fino a 600 m² » 25.500
oltre 600 fino a 700 m² » 29.750
oltre 700 fino a 800 m² » 34.300
oltre 800 fino a 900 m² » 39.500
oltre 900 fino a 1000 m² » 44.700
oltre 1000 m² » 49.900
b) Generatori semifissi
fino a 25 m² » 4.800
oltre 25 fino a 100 m² » 9.600
oltre 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione di » 2.500
c) Locomobili
fino a 25 m² » 5.850
oltre 25 m² » 11.050
d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² » 2.300
e) Generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri » 3.350
oltre 1000 fino a 3000 litri » 4.550
oltre 3000 litri, per ogni 1000 litri o frazione in più » 1.450

Paragr. 2°) Recipienti:
a) a vapore:
fino a 300 litri di capacità » 2.000
oltre 300 fino a 1000 litri » 3.350
oltre 1000 fino a 5000 litri » 5.050
oltre 5000 fino a 10000 litri » 7.500
oltre 10000 fino a 25000 litri » 10.800
oltre 25.000 litri » 14.400
b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili):
fino a 300 litri di capacità totale » 1.100
oltre 300 fino a 1000 litri » 2.100
oltre 1000 fino a 5000 litri » 3.350
oltre 5000 fino a 10000 litri » 4.950
oltre 10000 fino a 25000 litri » 7.500
oltre 25000 litri » 10.400

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è commisurata alla quota annua stabilita dalla precedente tabella *B*, tariffa I.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:
per il 3° e il 4° apparecchio, di superficie non superiore a 1 m² di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25 %;
dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50%;
dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75% (2).

---

(1) Valgono la nota n. 2, seconda colonna, della pag. precedente e le note nn. 2, 3 e 4, prima colonna di questa pagina.

(2) Le riduzioni come sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

TARIFFA II

*Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche o prove straordinarie regolamentari* (1).

(Articoli 46 a 50, 60 comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tariffa, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

Paragr. 1°) Generatori (2):

*a*) Generatori fissi

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

| | |
|---|---|
| fino a 25 m² | L. 5.900 |
| oltre 25 fino a 100 m² | » 8.150 |
| oltre 100 fino a 200 m² | » 10.000 |
| oltre 200 fino a 300 m² | » 12.200 |

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

| | |
|---|---|
| oltre 300 fino a 400 m² | L. 14.750 |
| oltre 400 fino a 500 m² | » 17.600 |
| oltre 500 fino a 600 m² | » 20.750 |
| oltre 600 fino a 700 m² | » 24.200 |
| oltre 700 fino a 800 m² | » 27.900 |
| oltre 800 fino a 900 m² | » 32.100 |
| oltre 900 fino a 1000 m² | » 36.350 |
| oltre 1000 m² | » 40.550 |

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

| | |
|---|---|
| con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora | L. 17.600 |
| con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora | » 20.750 |
| con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora | » 24.200 |
| con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora | » 27.900 |
| con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora | L. 32.100 |
| con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora | » 36.350 |
| con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora | » 40.550 |

*b*) Generatori semifissi:

| | |
|---|---|
| fino a 25 m² | » 3.900 |
| oltre 25 fino a 100 m² | » 7.800 |
| oltre 100 m² si applica un incremento fisso per ogni 100 m² o frazione di | » 2.000 |

*c*) Locomobili:

| | |
|---|---|
| agricole (1), fino a 25 m² | » 3.250 |
| oltre 25 m² | » 7.300 |
| industriali, fino a 25 m² | » 4.750 |
| oltre 25 m² | » 9.000 |

*d*) Macchine da caffè e piccoli generatori:

| | |
|---|---|
| fino a 1 m² | » 1.900 |

*e*) Generatori a riscaldamento elettrico:

| | |
|---|---|
| fino a 1000 litri | » 2.750 |
| oltre 1000 e fino a 3000 litri | » 3.700 |
| oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più | » 1.150 |

Paragr. 2°) Recipienti:

*a*) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

| | |
|---|---|
| fino a 300 litri di capacità (3) | L. 1.650 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » 2.750 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » 4.100 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » 6.100 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » 8.800 |
| oltre 25000 litri | » 11.700 |

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

| | |
|---|---|
| fino a due corpi | L. 2.850 |
| per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di | » 450 |
| per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di | » 250 |

*b*) a pressione non di vapore (aria compressa e simili (4):

| | |
|---|---|
| fino a 300 litri di capacità totale | » 900 |
| oltre 300 fino a 1000 litri | » 1.700 |
| oltre 1000 fino a 5000 litri | » 2.750 |
| oltre 5000 fino a 10000 litri | » 4.050 |
| oltre 10000 fino a 25000 litri | » 6.100 |
| oltre 25000 litri | » 8.450 |

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per 1 o 2 verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento), se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25%.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima è ridotta del 20%.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente, con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove, effettuate oltre quelle di normale scadenza in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio quali:

*a*) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60 lett. *c*) del regolamento;

*b*) le visite per riattivazione di apparecchi;

*c*) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

*d*) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

*e*) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

*f*) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

*g*) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

*h*) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25%.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie di m² del generatore stesso.

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore; i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Valgono le note nn. 4 e 5, prima colonna, a pagina 1792.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella B.

Ove trattisi di verifica di 1° impianto ed apparecchio proveniente dall'estero o di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento (certificati di prove degli enti collaudatori esteri autorizzati, disegni quotati del costruttore o riparatore), è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

TARIFFA III

*Visite d'accertamento di demolizione o di modificazione di uso.*

(Articoli 46, lett. *g* e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio visitato, il consortista deve corrispondere all'Associazione:

| | | |
|---|---|---|
| generatori fino 25 m² | L. | 1.300 |
| generatori oltre 25 m² | » | 1.950 |
| recipienti | » | 650 |
| macchine da caffè | » | 250 |
| apparecchi esonerati | » | 250 |

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50%, quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

*Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria, e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti.*

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. *A*) - Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole, bidoni per propano e butano):

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente | L. | 12 |
| oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente | » | 15 |
| oltre 5 litri di capacità: | | |
| per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente | » | 100 |
| dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente | » | 63 |
| dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente | » | 38 |
| dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente | » | 19 |

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

| | | |
|---|---|---|
| fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente | L. | 10 |
| oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente | » | 12 |
| oltre 5 litri di capacità: | | |
| per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente | » | 80 |
| dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente | » | 50 |
| dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente | » | 30 |
| dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente | » | 15 |

3) Contribuzione minima.

La contribuzione minima sia per le visite di costruzione che per quelle di revisione previste dai numeri 1) e 2) del presente paragrafo *A*) e pari a L. 6000 per una giornata di lavoro (1) oppure a L. 3000 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1500 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

4) Prove ed indagini speciali.

Qualora in aggiunta alle visite di costruzione o di revisione debbasi procedere, *in altra giornata*, a prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta in aggiunta alle contribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) e eventualmente 3) del precedente paragrafo *A*), la contribuzione minima prevista dal precedente n. 3).

Quando le prove e indagini speciali siano eseguite nella stessa giornata in cui si effettuano le visite di costruzione o di revisione, sono dovute soltanto le contribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) e, eventualmente 3).

Paragr. *B*) - Bidoni per ossigeno terapeutico; recipienti trasportabili per acqua gassata.

Si applica la tariffa di L. 330 per ogni recipiente fino al n. 4 e di L. 130 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

Paragr. *C*) - Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

| | | |
|---|---|---|
| Per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari | L. | 1.500 |

TARIFFA V

*Prove di materiali*

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (2).

Verifiche e prove sui materiali (prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche presso le officine costruttrici o riparatrici (3):

| | | |
|---|---|---|
| per una intera giornata di lavoro (1) | L. | 6.000 |
| per mezza giornata di lavoro (4) | » | 3.000 |

TARIFFA VI

*Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.*

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione (5):

| | | |
|---|---|---|
| per ogni bollo di prova | L. | 200 |
| per ogni libretto matricolare | » | 500 |
| per ogni libretto di continuazione | » | 250 |
| per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica | » | 400 |
| per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) | » | 250 |

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

---

(1) Per giornata di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(2) Vedi nota 1, prima colonna, di questa pagina.

(3) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(4) Salvo riduzione a L. 1500, quando si sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

(5) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali per ogni libretto ed ogni bollo di prova:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25%;
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50%;
dalla 201ª bombola in poi riduzione del 75%.

TABELLA *D*.

Sulle quote indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15%

**Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione**

(Art. 24, lett. *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4° e 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, preso in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) per una motrice fissa | L. | 800 |
| *b*) per un forno da calce | » | 900 |
| *c*) per una fornace da laterizi | » | 1.050 |
| *d*) per un generatore di vapore | » | 1.300 |
| *e*) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato | » | 1.550 |
| *f*) impianti di riscaldamento | » | 1.550 |
| *g*) per ogni altro impianto termico | » | 1.550 |
| *h*) per un forno da cemento | » | 1.950 |
| *i*) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato: | | |
| a camere sovrapposte | » | 1.950 |
| a camere contigue ed a galleria | » | 3.650 |
| *l*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno a gassogeno separato | » | 1.950 |
| *m*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato | » | 2.600 |
| *n*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie | » | 2.600 |

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati dalla stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotto del 50%.

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15%

**Proventi per il servizio di controllo sulla combustione**

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

*Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione Visita per cessione*

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) per una motrice fissa | L. | 1.200 |
| *b*) per un forno da calce | » | 1.350 |
| *c*) per una fornace da laterizi | » | 1.600 |
| *d*) per un generatore di vapore | » | 1.950 |
| *e*) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato | » | 2.350 |
| *f*) impianti di riscaldamento | » | 2.350 |
| *g*) per ogni altro impianto termico | » | 2.350 |
| *h*) per un forno da cemento | » | 2.950 |
| *i*) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato: | | |
| a camere sovrapposte | » | 2.950 |
| a camere contigue ed a galleria | » | 5.500 |
| *l*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato | » | 2.950 |
| *m*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria metallurgica, o per ogni forno o gassogeno separato | L. | 3.900 |
| *n*) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie | » | 3.900 |

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50%, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intiera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella *D*, tariffa unica.

TARIFFA II

*Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione*

(Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1945, n. 722 — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) per ogni operatore e per ogni giorno | L. | 6.000 |
| *b*) per analisi del combustibile (1) | » | 3.500 |

*c*) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10% delle contribuzioni precedenti.

Le contribuzioni sono maggiorate del 50% quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

TARIFFA III

*Libretti matricolari Dichiarazione di esonero Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.*

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) Libretti matricolari Dichiarazione di esonero:

Il consortista deve all'Associazione:

| | | |
|---|---|---|
| per ogni libretto matricolare | L. | 500 |
| per ogni libretto di continuazione | » | 250 |
| per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico | » | 400 |

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr. *B*) Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazione di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica, il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 4000 che viene ridotta a L. 2000 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TABELLA *F*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15%

## Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

Qualora, nel corso dell'anno, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerti che si siano verificate variazioni maggiori del 10% sui prezzi correnti dei materiali e delle materie prime necessarie per l'esecuzione delle operazioni, prove e prestazioni contemplate nelle tariffe I e II della presente tabella, le variazioni percentuali accertate saranno applicate sul 60% delle contribuzioni previste dalla tabella stessa.

L'applicazione delle variazioni di cui al precedente capoverso sarà disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

### TARIFFA I

*Operazioni e prove del Laboratorio fisico*
*(Centro termotecnico sperimentale)*

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalla presente tariffa, il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Prove sui materiali metallici:

| | | |
|---|---|---|
| taglio alla sega di lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio: | | |
| fino a 10 mm. di spessore | L. | 200 |
| da 10 a 15 mm. di spessore | » | [illegible] |
| da 15 a 20 mm. di spessore | » | 350 |
| da 20 a 25 mm di spessore | » | 500 |
| da 25 a 30 mm di spessore | » | 550 |
| da 30 a 35 mm. di spessore | » | 650 |
| da 35 a 40 mm. di spessore | » | 700 |
| oltre 40 mm. di spessore | » | 800 |
| confezione di una provetta di trazione piatta | » | 800 |
| confezione di una provetta di trazione cilindrica | » | 1.000 |
| confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo | » | 2.000 |
| confezione di una provetta di resilienza | » | 500 |
| confezione di una provetta di piega | » | 250 |
| confezione di una provetta di schiacciamento | » | 250 |
| prova di trazione ordinaria (rottura, snervamento, allungamento, strizione) | » | 800 |
| prova di resilienza | » | 250 |
| prova di piegamento a freddo | » | 400 |
| prova di schiacciamento | » | 400 |
| prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° e raffreddata in acqua a 28° C | » | 700 |
| prova di durezza Brinell o Rockell | » | 200 |
| prova di imbottitura su lamierini (fino a 4 mm. di spessore) | » | 500 |
| prova speciale di trazione a caldo (per temperature fino a 900° C) | » | 3.500 |
| prova speciale di trazione (limite elastico) | » | 2.500 |
| prova speciale di trazione a caldo con determinazione del limite elastico (per temperature fino a 900° C) | » | 5.000 |
| prova limite di viscosità (per temperature fino a 900° C) | » | 10.000 |
| preparazione campioni per l'esame microscopico e macroscopico | » | 800 |
| esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione) | » | 2.500 |
| esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia) | » | 3.000 |
| esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione) | » | 2.700 |
| esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia) | » | 3.500 |
| fotografia diretta (una copia) | » | 1.000 |
| per ogni copia in più | » | 300 |
| analisi spettrografica qualitativa | » | 4.000 |
| analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento | » | 2.500 |
| ricottura | » | 2.000 |
| trattamento termico (tempera e rinvenimento) | » | 2.000 |
| indagine strutturale con raggi Röntgen (Debye-Cheerrer): ognuna | » | 3.500 |

Paragr. *B*) Operazioni di taratura:

| | | |
|---|---|---|
| taratura delle coppie termoelettriche: | | |
| con il sistema di confronto con coppia campione): | | |
| per ogni punto | L. | 500 |
| con il sistema di metalli fusi (per coppie campione: | | |
| per ogni punto | » | 2.000 |
| taratura di strumenti elettrici di misura: | | |
| voltmetri (per tensione alternata fino a 600 V.): | | |
| per ogni punto | » | 350 |
| wattmetri (per tensione alternata fino a 600 V. e intensità fino a 10 amp.): | | |
| per ogni punto | » | 500 |
| amperometri (intensità correnti alternate fino a 10 amp.): | | |
| per ogni punto | » | 350 |
| taratura dei manometri e vacuometri: | | |
| manometri di precisione taratura su 5 punti: | | |
| per pressioni fino a kg/cm² 25 | » | 800 |
| per pressioni fino a kg/cm² 50 | » | 1.100 |
| per pressioni oltre kg/cm² 50 | » | 1.300 |
| vacuometri | » | 800 |
| manometri dell'industria taratura su 4 punti: | | |
| per pressioni fino a kg/cm² 20 | » | 400 |
| per pressioni fino a kg/cm² 50 | » | 650 |
| per pressioni oltre kg/cm² 50 | » | 800 |
| vacuometri | » | 400 |
| per quanto riguarda la taratura dei piccoli manometri per alte pressioni, come quelli montati sui recipienti di gas compressi, i compensi sono così stabili | | |
| per pressioni fino a kg/cm² 150 | » | 250 |
| per pressioni oltre kg/cm² 150 | » | 400 |
| per i manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a kg/cm² 5), non menzionati nella tariffa su riportata, sarà applicata la quota unica di | » | 250 |
| manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti: | | |
| per i manometri e vacuometri inviati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo, saranno applicate le seguenti tariffe ridotte: | | |
| manometri per pressioni fino a kg/cm² 5 | » | 150 |
| manometri per pressioni fino a kg/cm² 20 | » | 250 |
| manometri per pressioni fino a kg/cm² 50 | » | 350 |
| manometri per pressioni oltre kg/cm² 50 | » | 500 |
| vacuometri | » | 250 |
| piccoli manometri come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi: | | |
| per pressioni fino a kg/cm² 150 | » | 150 |
| per pressioni oltre kg/cm² 150 | » | 250 |

### TARIFFA II

*Operazioni del Laboratorio chimico.*

Per ognuna delle operazioni contemplate dalla presente tariffa il consortista o il terzo che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Analisi dei combustibili solidi:

| | | |
|---|---|---|
| determinazione dell'umidità | L. | 500 |
| determinazione delle ceneri | » | 600 |
| determinazione delle sostanze volatili e carbonio fisso | » | 500 |
| determinazione del potere calorifico superiore (Malher) | » | 1.200 |
| determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione | » | 400 |
| tutte le precedenti determinazioni (analisi immediata) | » | 3.000 |
| determinazione del solo idrogeno | » | 3.000 |
| determinazione del carbonio | » | 3.000 |
| determinazione dell'idrogeno e del carbonio | » | 4.000 |
| determinazione dell'azoto | » | 1.500 |
| determinazione dello zolfo | » | 1.600 |
| analisi elementare, cioè: determinazione della umidità, ceneri, idrogeno, carbonio ossigeno + azoto e potere calorifico (Malher) | » | 6.000 |
| determinazione della finezza di macinazione (due setacci) | » | 600 |

Paragr. *B*) Analisi dei residui solidi della combustione:
- determinazione del carbonio incombusto L. 600
- determinazione della temperatura di rammollimento di fluidità delle ceneri » 2.000

Paragr. *C*) Analisi dei combustibili e olii lubrificanti:
- determinazione del peso specifico L. 300
- determinazione della temperatura d'infiammabilità » 800
- determinazione della viscosità » 500
- determinazione del potere calorifico superiore (Malher) » 1.200
- determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione » 400
- tutte le precedenti determinazioni » 3.000
- determinazione della temperatura di accensione » 800
- determinazione della temperatura di congelamento » 600
- distillazione frazionata » 1.200
- determinazione dell'umidità » 600
- determinazione delle ceneri » 600
- determinazione dell'acidità o alcalinità » 600
- determinazione dell'idrogeno, del carbonio, dello azoto, dello zolfo:
  - per ciascuna determinazione come per i combustibili solidi
- analisi elementare, cioè: determinazione dello idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifico superiore (Malher) L. 5.000

Paragr. *D*) Analisi dei combustibili gassosi
- analisi completa con indicazione del potere calorifico superiore e inferiore L. 2.000
- determinazione sperimentale del potere calorifico » 1.200
- determinazione della gasolina nei gas naturali » 2.000

Paragr. *E*) Analisi delle acque industriali:
- determinazione del residuo fisso L. 800
- determinazione della durezza con indicazione della quantità di soda per la correzione » 600
- determinazione potenziometrica del PH » 600

Paragr. *F*) Analisi qualitative:
- fino a 5 elementi L. 1.000
- per ogni elemento in più » 200

Paragr. *G*) Analisi quantitative:
- determinazioni gravimetriche, ognuna L. 800
- determinazioni volumetriche, ognuna » 600
- determinazioni calorimetriche, ognuna » 600

Paragr. *H*) Analisi varie:
- determinazione dell'umidità L. 500
- determinazione dell'acqua combinata (calcari, calci, cementi) » 800
- determinazione dell'anidride carbonica (calcari, calci, cementi) » 600
- determinazione della calce libera nei cementi » 800

## TARIFFA III

*Verifiche, prove e servizi speciali*

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*) il consortista, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e di missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un solo sopraluogo; nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto — maggiorato del 30% — e ciò a compenso della protratta inutilizzabilità del tecnico per i servizi istituzionale dell'Associazione.

Paragr. *A*) Prove all'indicatore e al freno:

*a*) prove all'indicatore su motrici a vapore, a gas e a olii pesanti per determinare il lavoro assorbito dallo stabilimento o dalle sue diverse sezioni, e per la ricerca del modo di funzionare della distribuzione:

sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
- per motori a uno o due cilindri L. 3.750
- per motori a tre cilindri » 5.600
- per motori a quattro cilindri » 7.500

per ogni determinazione parziale di lavoro oltre le prime due:
- per motori a uno o due cilindri L. 380
- per motori a tre o a quattro cilindri » 560

*b*) prove al freno: sono dovute le contribuzioni seguenti:
- per ogni operatore per il primo giorno L. 6.000
- per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 5.000

Paragr. *B*) Prove di rendimento e di consumo:

*a*) prove di rendimento su generatori di vapore, per conoscerne le condizioni di funzionamento e la resa, e suggerire eventuali migliorie;

*b*) prove complete di rendimento e di consumo su impianti di generatori, motrici e impianti termici di qualsiasi specie:

sono dovute le contribuzioni sottoindicate:

per la montatura e la smontatura degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari:
- per ogni operatore per il primo giorno L. 6.000
- per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 5.000

Queste tariffe vengono tutte raddoppiate quando trattisi di prove collaudo.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e per la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi dei gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove, il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista compenserà l'Associazione solo delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Il tecnico, che dirige le prove, deve essere libero di poterle continuare anche oltre due giorni, se così egli giudica necessario per l'attendibilità delle prove medesime.

Paragr. *C*) Presa di campione di un combustibile:

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di L. 3000 e di L. 6000 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto da una mezza giornata ad una giornata intiera di lavoro. La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

Paragr. *D*) Verifiche e prove extra regolamentari:

*a*) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* tariffa I, ridotta del 30%.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio — le quote uniche di L. 800 per i generatori di vapore e L. 200 per i recipienti.

*b*) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

Per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota e contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50%.

## TARIFFA IV

*Prestazioni speciali*

Paragr. *A*) Nolo di strumenti di controllo:
- per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di L. 3.750
- per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più » 380

per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di L. 380
la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni:
per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di » 150

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono alla Associazione, anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole o recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. *B*) Redazione dei disegni:
sono dovuti i compensi sotto stabiliti
per disegni delle murature per un generatore:

| | | |
|---|---|---|
| di non oltre 50 m² | L. | 3.750 |
| di oltre 50 m² e sino a 100 m² | » | 4.700 |
| di oltre 100 m² e fino a 500 m² | » | 5.600 |
| di oltre 500 m² | » | 7.500 |

se con surriscaldatore, in più il 20% delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70% delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi.

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc., richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 3500 al giorno.

Per schizzo locali:

| | | |
|---|---|---|
| per locali contenenti caldaie semifisse fino a 25 m² di superficie riscaldata | L. | 500 |
| per locali contenenti caldaie semifisse oltre 25 m² e caldaie fisse | » | 1.000 |
| per disegno in doppio esemplare da eseguirsi d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchio a pressione (art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824): | | |
| se di generatori fissi: per ogni generatore | » | 2.000 |
| se di generatori semifissi, locomobili, oppure di recipienti, per ogni apparecchio | » | 1.000 |

*Il Ministro per il lavoro e previdenza sociale*
VIGORELLI

(2290)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1956.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale e terreni circostanti sita nell'abitato del comune di Todi.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 giugno 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente l'abitato comunale e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Todi;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Todi, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con l'abitato comunale, posto sull'alto di un pittoresco colle, e per i numerosi resti etruschi, di monumenti romani, con i suoi palazzi e le chiese medioevali e rinascimentali e con le sue caratteristiche vie, costituisce un insieme di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Todi, compresa nei fogli catastali nn. 96, 74, 75, parte del 99, del 98, del 116 e del 93 fino al Torrente Arnata, i fogli nn. 97, 94, parte del 72 e del 73, fino cioè al Tevere, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Todi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 maggio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia**

*Estratto verbale n.* 16

Oggi 6 giugno 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) 2) 3) 4) 5) 6) (*Omissis*);

7) TODI. - Vincolo generale.

Alle ore 17, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente prof. arch. Gisberto Martelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche:

Visto che la città di Todi, posta sull'alto di un pittoresco colle presenta un aspetto avente valore estetico e tradizionale per i numerosi resti etruschi, di monumenti romani, i palazzi e le chiese medioevali e rinascimentali e le sue caratteristiche vie, osservando che per la sua posizione rilevata ed i vari dislivelli esistenti tra i piani stradali, la città offre innumerevoli punti di visuale con prospettive varie e viste improvvise di monti e colli lontani ed in particolare verso la stupenda valle del Tevere, ad unanimità decide di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il comprensorio del comune di Todi racchiuso nei fogli numeri 96, 74, 75, parte del 99, del 98 del 116 e del 93 fino al torrente Arnata, il 97, il 94, parte del 72 e del 73 fino cioè al Tevere.

(*Omissis*).

*Il vice presidente*: Gisberto MARTELLI

*Il segretario*: Francesco: SANTI

(2312)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1956.
**Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi nelle esposizioni.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore delle esposizioni;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale delle materie prime, macchinari e forni per ceramica », nell'XI Mostra nazionale laniera e della ceramica », nella « V Mostra delle pietre e dei marmi » e nella « III Mostra nazionale dell'argenteria e dell'oreficeria », che avranno luogo a Vicenza dal 1° al 16 settembre 1956, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 9 maggio 1956

*Il Ministro*: CORTESE

(2305)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1956.
**Gradazione normale dei vini della campagna 1955.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *a*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1955 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1945, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

*Piemonte*:
Torino 10,5°;
Novara, Vercelli: 11°;
Cuneo: 12°;
Alessandria, Asti: 12,5°.

*Lombardia*:
Milano, Brescia: 10,5°;
Bergamo, Cremona, Como, Varese, Mantova: 10°;
Sondrio, Pavia: 11°.

*Trentino-Alto Adige*:
Trento, Bolzano: 10,5°.

*Veneto*:
Venezia, Verona: 10,5°;
Padova, Rovigo, Belluno, Treviso: 10°;
Vicenza, Udine, Gorizia: 11°.

*Liguria*:
Genova: 10,5°;
La Spezia, Savona: 11°;
Imperia: 11,5°

*Emilia*:
Bologna, Modena, Forlì, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Ravenna: 10°;
Piacenza: 10,5°.

*Toscana*:
Firenze, Pistoia, Arezzo, Livorno: 11,5°;
Siena: 12°;
Grosseto, Pisa: 11°;
Lucca, Massa Carrara: 10°.

*Umbria*:
Perugia, Terni: 10°

*Marche*:
Ancona, Pesaro-Urbino: 10°;
Macerata: 10,5°;
Ascoli Piceno: 11°.

*Lazio*:
Roma: 11,5°;
Frosinone, Latina: 11°;
Viterbo, Rieti; 10°.

*Abruzzi e Molise*:
Pescara: 11°;
L'Aquila, Chieti: 11,5°;
Teramo: 10,5°;
Campobasso: 10°.

*Campania*:
Napoli, Caserta, Salerno: 10,5°;
Avellino, Benevento: 10°.

*Puglia*:
Bari: 13,5°;
Foggia, Lecce, Brindisi: 13°;
Taranto: 14°.

*Lucania*:
Potenza: 11°;
Matera: 11,5°.

*Calabria*:
Catanzaro, Reggio Calabria: 11,5°;
Cosenza: 11°.

*Sicilia*:
Palermo: 12°;
Messina, Agrigento, Catania: 12,5°;
Caltanissetta, Trapani: 13,5°;
Ragusa: 14°;
Siracusa: 14,5°;
Enna: 11°.

*Sardegna*:
Cagliari, Nuoro: 12°;
Sassari: 12,5°.

Roma, addì 10 maggio 1956

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
COLOMBO

*Il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

(2367)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1956.

**Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni sulla vita umana;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni per il caso di vita a premio unico, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con con sede in Torino.

Roma, addì 11 maggio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2291)

---

RECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1956.

**Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Siena.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264 che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1953, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Siena e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' ricostituita nella provincia di Siena presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

*Presidente*:

Coletta dott. Sergio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Zonno dott. Michele, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

*Membri*:

Di Lonardo ing. Tarquinio, rappresentante del Genio civile;

Maccari dott. Manlio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pepi dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cecchi Luigi, Nucci Armando, Biagi Ermanno, Marcocci Settimio, Mencherini Mario, Del Re Silvano e Scali Bernardino, rappresentanti dei lavoratori;

Ceccuzzi dott. Giovanni, Lenzi dott. Guido, Furiesi geom. Sirio e Neri rag. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Burrini Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1956

*Il Ministro*: VIGORELLI

(2288)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1956.

**Nomina dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto Ministeriale 4 ottobre 1955;

Considerato che a seguito della decadenza dalla carica, per compiuto periodo di nomina, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto occorre provvedere alla sua ricostituzione per il biennio 1956-1958;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori:

Campailla dott. Alberto, direttore generale del Ministero della marina mercantile;

Di Cristina dott. Alfredo, direttore generale del Tesoro;

Fortini dott. Luigi, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici;

Iaschi dott. Attilio, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

Nuvoloni dott. Ludovico, ispettore generale del Tesoro;

Stammati prof. Gaetano, direttore generale del Ministero delle finanze;

Urciuoli dott. Carlo, direttore generale del Ministero dell'industria e commercio;

sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1957-1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1956

*Il Ministro*: MEDICI

(2368)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Dichiarazione di inefficacia del decreto Ministeriale 17 febbraio 1956, relativo alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa popolare di Turro, con sede in Milano.**

Il decreto 17 febbraio 1956 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con il quale fu disposta la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa popolare di Turro, con sede in Milano, è privo di effetto, ai sensi dell'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, essendo stata la Cooperativa stessa dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 13 febbraio 1956.

(2203)

**Revoca del decreto in data 5 marzo 1956, nei confronti della Società cooperativa edilizia « Magistri Cumacini », con sede in Como.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, si revoca il precedente decreto in data 5 marzo 1956, nei confronti della Società cooperativa edilizia « Magistri Cumacini », con sede in Como.

(2168)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria**

AVVISO

*Ente Maremma tosco-laziale*

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 1956 (registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 21), è stata determinata in L. 474.187.131 (lire quattrocentosettantaquattromilionicentottantasettemilacentotrentuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro dei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Cinigiano (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 6059.97.31, espropriati nei confronti della SOCIETE' ANONYME SUISSE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES con sede in Ginevra e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza dei decreti Presidenziali 18 dicembre 1952, numeri 3586, 3587, 3588 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2384)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

**Corso dei cambi del 21 maggio 1956 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,85 | 624,88 | 624,87 | 624,85 | 624,75 | 624,85 | 624,85 | 624,865 | 624,86 | — |
| $ Can. | 630 — | 630 — | 630 | 630 | 629 — | 630 — | 630 — | 630 — | 630 — | — |
| Fr Sv. lib. | 145,75 | 145,78 | 145,73 | 145,75 | 145,75 | 145,75 | 145,76 | 145,75 | 145,75 | — |
| Kr. D. | 90,48 | 90,48 | 90,54 | 90,47 | 90,51 | 90,48 | 90,50 | 90,482 | 90,48 | — |
| Kr. N. | 87,80 | 87,83 | 87,83 | 87,85 | 87,80 | 87,80 | 87,825 | 87,807 | 87,80 | — |
| Kr. Sv. | 120,90 | 120,85 | 120,92 | 120,93 | 120,90 | 120,90 | 120,93 | 120,90 | 120,90 | — |
| Fol. | 164,55 | 164,58 | 164,56 | 164,59 | 164,58 | 164,55 | 164,60 | 164,585 | 164,585 | — |
| Fr. B. | 12,575 | 12,5825 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,579 | 12,579 | — |
| Fr. Fr. | 178,35 | 178,35 | 178,37 | 178,40 | 178,30 | 178,37 | 178,38 | 178,355 | 178,35 | — |
| Fr. Sv. acc. | 143,20 | 143,25 | 143,28 | 143,27 | 143,23 | 143,22 | 143,25 | 143,215 | 143,21 | — |
| Lst. | 1757,12 | 1757 — | 1757,375 | 1757,50 | 1756,50 | 1757 — | 1757,25 | 1757,125 | 1757,525 | — |
| Dm. occ. | 149,75 | 149,80 | 149,79 | 149,77 | 149,76 | 149,76 | 149,78 | 149,765 | 149,76 | — |

**Media dei titoli del 21 maggio 1956**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 61 — |
| Id. 3,50 % 1902 | 58,85 |
| Id. 5 % 1935 | 90,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 79,65 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,125 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 88,625 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 82,80 |
| Id. 5 % 1936 | 94,60 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 83,275 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,725 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 95,775 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 95,20 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 95,025 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 95 — |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 94,90 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 21 maggio 1956**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 dollaro USA | 624,85 |
| 1 dollaro Can. | 630 — |
| 1 Fr. Sv. lib. | 145,755 |
| 1 Kr. Dan. | 90,485 |
| 1 Kr Norv. | 87,837 |
| 1 Kr. Sv. | 120,93 |
| 1 Fol. | 164,595 |
| 1 Fr. bel. | 12,58 |
| 100 Fr. Fr. | 178,39 |
| 1 Fr. Sv. acc. | 143,26 |
| 1 Lst. | 1757,375 |
| 1 Marco ger. | 149,775 |

**Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti**

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 113 del 18 maggio 1956, presso la Borsa valori di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 19 maggio 1956, il corso del cambio del Fr. Fr. deve intendersi rettificato in 178,32 anzichè 173,32.

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Diario delle prove scritte dei concorsi per il reclutamento straordinario di centosettanta sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1955, col quale sono stati indetti concorsi per il reclutamento straordinario di centosettanta sottotenenti in servizio permanente dell'Esercito da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte dei concorsi di cui sopra;

Decreta:

*Articolo unico*

Le prove scritte dei concorsi per il reclutamento straordinario di centosettanta sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento, indetti con decreto Ministeriale 26 novembre 1955, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 5 e 6 giugno 1956.

Roma, addì 11 maggio 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

(2380)

---

**Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica).** (Circolare 7 maggio 1956).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici del registro, n. 12 (dodici) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda sottufficiali dell'Aeronautica, od in base all'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 giugno 1956, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: Bovetti

(2272)

## PREFETTURA DI RIETI

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del Dispensario dermovenereo del comune di Rieti.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto 16138 del 30 novembre 1955, col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del Dispensario dermovenereo del comune di Rieti;

Visto l'art. 4 del regolamento 30 novembre 1937;

Visti gli articoli 297 e 302 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del Dispensario dermovenereo del comune di Rieti e di cui alla premessa è così costituita:

*Presidente*:

De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

*Componenti*:

De Sena dott. Michelangelo, medico provinciale;

Tommasi prof. dott. Vittorio, docente in clinica dermosifilopatica;

Consoli prof. dott. Donato, docente in clinica ostetrica.

*Segretario*:

Gomez Y Paloma dott. Alvaro, consigliere ff. di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Rieti, addì 5 maggio 1956

*Il prefetto*: Mauro

(2337)

## PREFETTURA DI FOGGIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 51895 in data 20 marzo 1956, con il quale il dott. Donadoni Giovanni veniva nominato medico condotto del comune di Alberona a seguito di rinunzia del dott. Biondi Pietro nominato con decreto del 3 dicembre 1955;

Vista la nota n. 1495 in data 9 maggio 1956, del sindaco del comune di Alberona, con cui viene comunicato che il dottor Donadoni Giovanni non ha assunto servizio in detto Comune nel termine di giorni quindici assegnatogli e già scaduto;

Cosiderata la necessità di provvedere alla assegnazione di tale sede al concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Castriotta Michele, è assegnato alla condotta medica del comune di Alberona.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Foggia, addì 11 maggio 1956

*Il prefetto*: Meneghini

(2383)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.